

COMUNE DI TOANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 20 Data 19/12/2024	OGGETTO: PARERE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2023
--	---

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di DICEMBRE, il Revisore Unico esprime il proprio parere in merito alla RAZIONALIZZAZIONE delle partecipate del Comune di Toano contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto tra i vari argomenti posti all'ordine del giorno, per quanto riguarda il presente parere il "Razionalizzazione periodica della partecipate detenute al 31.12.2023";

Richiamate le norme previste dal d.lgs. n. 267/2000, sui pareri obbligatori del Revisore e l'interpretazione sistemica del Dlgs 175/2016 con rinvio al dettato dell'art. 239 c.1 lett. b punto 3) del medesimo articolo , dal quale si evincerebbe l'obbligatorietà del parere in quanto " l'organo di revisione svolge le funzioni b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento , in materia di 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni", Per cui il parere parrebbe obbligatorio solo nell'ipotesi in cui l'esito della revisione ordinaria dell'ente locale comporti la rimodulazione delle modalità di gestione dei servizi per il tramite delle società partecipate, mentre come nel caso in esame non essendovi stata alcuna dismissione che abbia comportato una revisione sulla modalità di gestione dei servizi, come indicato dai principi di vigilanza dell'ORGANO di REVISIONE , pubblicato nel febbraio 2019 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili , sarebbe da escludersi, in primis sulla delibera del Consiglio comunale, questo per evitare che i professionisti venga richiesto di esprimersi in merito su documenti ampliamenti politici e per questo discrezionali.

Tuttavia nell'ottica di una collaborazione anche tecnica tra organismo di revisione e Consiglio Comunale e supportato da un orientamento giurisprudenziale minoritario e confermato dalla Corte dei Conti , il parere richiesto non è da ritenersi un parere con giudizio di congruità , coerenza e di attendibilità contabile, ma solo di opportunità economica al fine di un controllo economico- patrimoniale di ottimizzazione e di buona gestione delle risorse pubbliche.

VISTI

Contratti e Normative Rilevanti:

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che l'art. 24 del D.Lgs.175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, ivi compresi i Comuni, l'obbligo di effettuare entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

VISTA

LA DOCUMENTAZIONE agli atti

- la propria delibera di Consiglio Comunale n.46 del 27.09.2017, il Comune di Toano ha provveduto ad effettuare alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23.09.2017, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dirette e indirette, predisponendo un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione ove ricorrano i seguenti presupposti:

- 1) partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) sono riconducibili all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c.7, D.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- 8) - ai sensi dell'articolo 26, comma 11 T.U.S.P., alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

che, sulla base dell'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P., i Comuni “possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”;

CONSIDERATO CHE LA SITUAZIONE AL 31.12.2023 ERA

ELENCO SOCIETA' DETENUTE DIRETTAMENTE AL 31/12/2019	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA
1) AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,25%	La società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.
2) PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	0,10%	La società ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali per la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili, fognatura, depurazione e l'erogazione di servizi pubblici in genere.
3) AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L.	0,34%	Attività di programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto
4) AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE	100 %	Gestione servizio idrico integrato a Toano (RE) e in località Lusignana di Villa Minozzo (RE)

5) LEPIDA SPA	0,005%	Fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n.11 / 2004
6) IREN SPA	0,0001%	Holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali.

TENUTO CONTO che nell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni è stato effettuato

- sulla base delle linee di indirizzo predisposte dalla Corte dei Conti con deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 e tenendo conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche predisposti congiuntamente dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP del MEF-Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti pubblicate sul sito del MEF in data 20 novembre 2019;
- in coerenza con quanto previsto dal Comune di Toano, in applicazione dell'art. 20 T.U.S.P., quanto approvare, in data 16.12.2022 con deliberazione consiliare n. 40, un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2022, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione.

CONSIDERATO CHE L'AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVEDE

1. recesso della società Piacenza Infrastrutture secondo le disposizioni in materia del Codice Civile ed in ottemperanza al D.lgs. 175/2016;
2. azioni di contenimento costi della società Agac Infrastrutture spa;
3. azione di razionalizzazione della società AST Toano Unipersonale tramite trasformazione in Azienda speciale (motivazioni e modalità di attuazione della razionalizzazione meglio specificate nell'allegato A alla presente deliberazione);
 - Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
 - Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.lgs. n. 267/00;
 - Considerato che la richiesta di parere riguarda sia l'azione di razionalizzazione delle partecipate attuata tramite il contenimento dei servizi delegati a AGAC Infrastrutture spa, alla trasformazione della società AST Toano Unipersonale in ASP la cessione della Partecipazioni in Piacenza infrastrutture, tramite recesso,

- che le azioni preposte sono coerenti con gli obiettivi di riduzione dei costi e il mantenimento dei servizi tramite le società partecipate, avendo riguardo l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulle azioni di razionalizzazioni delle partecipazione proposte, giudizio da intendersi come parere di opportunità economica in merito alla razionalizzazione in generale e di congruità, coerenza e attendibilità contabile alla normativa vigente in materia alla trasformazione in merito alla cessione tramite recesso delle partecipazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
(dott. Armando Granelli)
Firmato: Dott. A. Granelli